CAMERA DEI DEPUTATI N. 879

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

REPOSSI, BIANCHI GERARDO, DE CAPUA, BIASUTTI, RAMPA, DELLE FAVE, BIANCHI FORTUNATO, COLLESELLI, MARTINA MICHELE, COLOMBO VITTORINO, LONGONI, ISGRÒ, SALIZZONI, BERRY, PAVAN, PENAZZATO, CAIAZZA, QUINTIERI, VILLA, SARTI, FUSARO, CASTELLI, GERBINO, BALDELLI, COCCO MARIA, CASATI, LA PENNA, PUCCI ERNESTO, BONTADE MARGHERITA, RRUSASCA, DAL FALCO, LEONE RAFFAELE, NUCCI, BUZZI, TITOMANLIO VITTORIA, AMADEO ALDO, ZANIBELLI, BADALONI MARIA, CALVI, COSSIGA, AZIMONTI, COLLEONI, TOROS, PATRINI, FRACASSI, GAGLIARDI, MISASI, GITTI, CASTELLUCCI, BUFFONE, BARONI, FORLANI, FRUNZIO

Presentata il 26 febbraio 1959

Modificazioni alle norme relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria

Onorevoli Colleghi! — Lo sviluppo delle attività industriali verificatosi in questi ultimi quindici anni, non trova alcun riscontro nel sistema legislativo per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

È, infatti, ancora in vigore il regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e relative parziali modifiche talché un notevole numero di operai appartenenti ad attività produttive inesistenti o poco sviluppate all'epoca della riforma della legge del 1904, n. 51, rimangono esclusi dalla tutela assicurativa.

Il progresso tecnico ha investito inoltre altri settori della produzione, quali ad esempio l'artigianato, che prima costituivano attività lavorativa con caratteristiche prevalentemente o totalmente familiari alle quali la macchina era pertanto del tutto estranea. Presentemente al contrario i mezzi tecnici trovano anche in queste attività largo impiego consacrato anche da norme di legge, quali quelle riguardanti la disciplina giuridica dell'impresa artigiana, nelle quali si fa esplicito riferimento al loro uso considerandolo come naturalmente attinente alla produzione stessa.

Per usare le stesse parole con le quali il relatore illustrò la riforma della legge del 1904, n. 51, si può oggi affermare che le limitaziohi stabilite con la legge del 1935, erano giustificate da criteri di ordine sociale o tecnico che allo stato attuale dei fatti sono del tutto superate.

Il primo e fondamentale criterio che ispira infatti la presente proposta di legge, con la quale si intende attuare una riforma generale della vigente legislazione più che procedere a parziali, particolari e quindi inadeguate ed insufficienti modifiche, è quello di far sì che, tenuto conto della mutata situazione tecnica e tecnologica, tutti i lavoratori, qualunque sia l'attività esercitata purché lavorino alla dipendenza di terzi, siano protetti contro gli infortuni.

La legge del 1935, riguardo all'oggetto dell'assicurazione cioè alla definizione del rischio contro il quale i lavoratori sono protetti, non ha risolto il problema dell'infortunio *in itinere*. Il legislatore, nonostante si sia posto il problema valutandolo anche nelle sue giuste dimensioni, ha limitato il risarcimento del danno a quei sinistri nei quali in-

corrono i marittimi che si recano a prendere imbarco ovvero per raggiungere la loro residenza nel caso che l'arruolamento abbia avuto termine.

La giurisprudenza, tuttavia, ha già in parte ovviato a tale carenza ammettendo la risarcibilità per quegli infortuni nelle industrie terrestri quando il viaggio per raggiungere il posto di lavoro e ritornare alla propria abitazione si sia svolto in particolare condizione di pericolo o qualora il trasporto sia stato effettuato per conto del datore di lavoro.

Appare logico pertanto che le modifiche che i firmatari della presente proposta intendono apportare, tenendo in giusto conto la situazione affermata dalla giurisprudenza e le legislazioni similari di altri Paesi quali ad esempio il Belgio e la Francia, considerino anche la possibilità che l'infortunio in itinere seppure con determinate garanzie, sia oggetto della protezione assicurativa.

Se appaiono di particolare importanza gli adeguamenti che attraverso gli illustrati criteri si conseguono riguardo ai soggetti della protezione assicurativa ed alla migliore configurazione dell'infortunio assicurato, uguale carattere di importanza rivestono le modifiche che si intendono apportare per una più organica e sodisfacente disciplina delle prestazioni siano esse di natura economica che sanitaria e sociale.

Non poteva essere ignorato dai proponenti la presente proposta di legge, per quanto attiene agli aspetti sociali dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'esistenza di una specifica raccomandazione adottata dalla Conferenza generale del O. I. L. tenuta nel giugno 1955 a Ginevra concernente la educazione e la rieducazione professionale degli invalidi, settore nel quale la legge del 1935, n. 1765, si limita a stabilire la possibilità che gli Istituti gestori dell'assicurazione intervengano facoltativamente per attuare detta prestazione mediante « accordi con istituti all'uopo autorizzati ».

Deve dirsi per la verità che non costituendo detta norma impegno specifico, di fatto la rieducazione professionale degli invalidi del nostro Paese non ha avuto uno sviluppo parallelo all'andamento del fenomeno infortunistico.

Tale situazione è stata ripetutamente segnalata da più parti, in campo scientifico e previdenziale; in modo particolare è stata fatta oggetto di studio nel Convegno internazionale tenutosi a Roma nel marzo del 1954 a cura dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, nel quale risultò evidente come il nostro Paese fosse povero, per varie ragioni non tutte accettabili ma che comunque non possono qui essere affrontate e discusse di iniziative in questo settore.

Certo è comunque che la raccomandazione dell'O. I. L. risulta finora nel nostro Paese inevasa, talché i proponenti si sono preoccupati di far sì che una delle modifiche alla legge del 1935 comporti un inequivocabile e specifico impegno da parte degli Istituti perché la rieducazione professionale venga messa in atto obbligatoriamente.

Uguale carattere di importanza rivestono le modifiche che si intendono apportare al sistema della revisione che costituisce uno dei gangli fondamentali del meccanismo di funzionamento della legge.

Esse si riferiscono sia alla periodicità che al termine ultimo della revisione con la quale viene stabilita la percentuale definitiva di invalidità per l'infortunio che, nei dieci anni attualmente previsti dalla legge, dovrebbe essere considerato come perfettamente stabilizzato.

A questo proposito sembra opportuno ricordare come in contrapposizione a delle lesioni che nel termine decennale attualmente vigente raggiungono lo stato esitale, esistano delle lesioni invalidanti, particolarmente quelle a carico dell'apparato locomotore, le quali non solo non si stabilizzano in un termine, per esse veramente esiguo, di dieci anni, ma mantengono il loro carattere evolutivo per un tempo lungamente superiore anche a danno di organi od apparati differenti pur tuttavia in qualche modo in correlazione funzionale con l'organo leso.

Queste le giustificazioni, veramente adeguate, che hanno spinto i proponenti a modificare l'articolo 25 della legge in vigore e che verranno tecnicamente illustrate nella seconda parte di questa relazione.

Infine non poteva essere tralasciato in una proposta di riforma come la presente, che investe nella sua totalità la legge vigente, l'aspetto economico, tenuto conto che anche per queste prestazioni la legge del 1935 deve essere considerata antica ed inadeguata anche se le modifiche parziali via via apportate hanno in parte supplito all'inadeguatezza delle norme primigenie.

I proponenti hanno potuto affrontare con una certa tranquillità un così delicato problema consapevoli che l'aver esteso il campo di applicazione della legge, includendo tra i soggetti dell'assicurazione nuove e numerose categorie, comporterà di conseguenza un aumento del gettito contributivo me-

diante il quale gli Enti gestori potranno far fronte alle aumentate esigenze.

Nella rivalutazione delle diverse prestazioni economiche spettanti agli infortunati e ai superstiti, devono essere sottolineate le modificazioni da apportare al sistema di computo delle rendite. Si è cercato in questo campo di armonizzare il calcolo delle aliquote corrispondenti alle diverse invalidità al fine di eliminare le sperequazioni attualmente esistenti tra invalidità che pur non differenziandosi eccessivamente nelle valutazioni tabellari sono compensate con rendite notevolmente diverse fra di loro in ragione del meccanismo attuale di computo delle aliquote.

Prima di passare all'illustrazione dei singoli articoli, appare opportuno ricordare in questa sede come i voti più volte formulati, autorevolmente anche in Parlamento, per un adeguamento del nostro sistema previdenziale al dettato costituzionale ed alle effettive esigenze dei cittadini protetti, trovino nella presente proposta il modo di concretamente realizzarsi, limitatamente al settore infortunistico, con una ricercata organicità.

La proposta di legge, come appare chiaro dalla lettura della prima parte della relazione, può essere suddivisa fondamentalmente in tre grandi parti che vengono qui di seguito illustrate.

Gli articoli dal primo al quinto si riferiscono al campo di applicazione della legge ed all'oggetto dell'assicurazione.

Con l'articolo 1, che modifica l'uguale articolo della legge del 1935, si estende l'obbligo dell'assicurazione a qualsiasi tipo di opificio, comprese le aziende artigiane, ed a qualsiasi tipo di macchina, non tenendo conto della grandezza o della potenza di esse.

L'aver adeguato la norma al progresso tecnico verificatosi in questi ultimi anni eostituisce definitiva ratifica di quanto la giurisprudenza ha più volte affermato. Basta citare a questo proposito la sentenza del tribunale di Roma (22 marzo 1943) nella quale si afferma che: « È estraneo al concetto di macchina qualunque carattere di grandezza, complessità, protezione, rischio comune alla personalità dei cittadini o proprio soltanto delle persone che vi sono addette: la legge non pone tali distinzioni né esse possono essere introdotte da circolari ministeriali ».

L'avere esteso l'obbligo dell'assicurazione a qualsiasi tipo di opificio ha richiesto una migliore enunciazione delle lavorazioni protette, risultato che è stato raggiunto con l'articolo 2 mediante il quale, oltre a scorporare dall'articolo 1 della legge del 1953 e successive modifiche l'elencazione specifica delle diverse attività lavorative, si inquadrano meglio le lavorazioni già contemplate e, alla luce delle nuove esperienze in campo tecnico e scientifico, vengono incluse nuove attività.

Per effetto di tale ampliamento sarebbero d'ora in avanti assicurati contro gli infortuni coloro che, pur non essendo addetti ad attività fondamentali, sono esposti al rischio con una certa frequenza. È il caso degli addetti alle riparazioni edilizie, di coloro che sono impiegati nella messa in opera degli impianti tecnici; degli scavatori di pozzi e serbatoi sotterranei; degli addetti al servizio di nettezza urbana, alla custodia e cura degli animali, all'allesti mento prova ed esecuzione di pubblici spettacoli.

L'articolo 3 estende la tutela assicurativa al rischio in *itinere* per tutti i lavoratori stabilendo come remora l'obbligo di compiere sempre un determinato percorso sia per raggiungere il posto di lavoro che per ritornarne comprendendo tra i percorsi l'eventuale spostamento per recarsi al luogo ove abitualmente vengono consumati i pasti.

Conseguito un allargamento del campo di applicazione dell'assicurazione doveva necessariamente essere modificato anche l'articolo 7 della legge del 1935 nel quale vengono elencati i datori di lavoro soggetti all'obbligo assicurativo.

L'articolo 4 pertanto, oltre ad estendere tale obbligo ai datori di lavoro delle lavorazioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, comprende tra i datori di lavoro anche gli ospizi, gli ospedali, gli istituti pubblici di assistenza e cura e gli stabilimenti di prevenzione e pena; le società cooperative; le compagnie portuali nei riguardi di tutti i loro iscritti.

Sempre riguardo al campo di applicazione della legge, con l'articolo 5, a modifica dell'articolo 18 della legge vigente, sono compresi nell'assicurazione i sovrintendenti ai lavori anche se esercitano tale attività in maniera non continuativa, sopratutto però vengono compresi i piccoli imprenditori che prestano abitualmente opera manuale nelle loro aziende e gli allievi delle scuole industriali e professionali, inclusione che mette fine ad un'annosa discussione intorno al carattere di dette scuole estendendo così ad esse quel privilegio che già da oltre venti anni è in atto in favore degli allievi degli Istituti di istruzione agraria e forestale e degli studenti delle scuole superiori di ingegneria ed architettura.

Gli articoli da 6 a 12 riguardano invece modifiche da apportare al sistema delle prestazioni per quanto attiene agli aspetti sociali, medici ed economici di esse.

L'articolo 6 infatti a parziale riforma dell'articolo 24 della legge vigente, stabilisce un diverso sistema di computo delle rendite correlativamente al grado d'invalidità, al fine di attuare quella perequazione di cui si è detto in precedenza. Le inabilità vengono di conseguenza suddivise in tre grandi gruppi assegnando a ciascuno di essi una aliquota rispettivamente del 60, 70 e 80 per cento, fatta eccezione delle invalidità superiori all'80 per cento cui è assegnata l'aliquota del cento per cento.

Con l'articolo 7 invece si affronta una questione eminentemente medica, quella del limite per l'ultima revisione, che, in ragione di quanto esposto nella prima parte della relazione, è stato prolungato da dieci a quindici anni. Le revisioni intermedie, avendo abrogato quanto stabilito per le revisioni successive ai primi quattro anni, possono pertanto avvenire annualmente consentendo, per l'istituto assicuratore e per l'assicurato, un più dinamico controllo dell'evolversi della lesione. Si evita così il rischio di dare quello che non è dovuto ma nello stesso tempo ci si preoccupa di dare quello che è dovuto.

Con fiducia, ma con altrettanta prudenza, i proponenti hanno affrontato le questioni di carattere economico. Le prestazioni economiche previste dalla legge assicurativa dovranno di necessità subire una generale revisione ma questa viene affrontata tenendo presente che l'avere esteso il campo di applicazione della legge comporterà di conseguenza il realizzarsi di maggiori introiti.

In conseguenza di tale impostazione si è ritenuto pertanto opportuno proporre modifiche all'articolo 27 della legge del 1935.

Attualmente detto articolo prevede che per la vedova la rendita sia ragguagliata al 50 per cento dei due terzi della retribuzione percepita dal marito nell'anno precedente all'infortunio mortale.

Poiché la retribuzione suddetta è però contenuta entro il massimale di 300.000 lire, il massimo che può oggi ricevere una vedova è pari a lire 100.000 annue, cioè lire 8.333 mensili.

Anche nel caso delle vedove il sistema di computo delle rendite è di complicata formulazione e quindi difficilmente comprensibile per i beneficiari. Inoltre, tutto sembra teso a ridurre al minimo le prestazioni.

Il salario del lavoratore viene ridotto a quota 300.000 mila; di questa cifra si prendono i due terzi, dei due terzi si computa il 50 per cento.

Sarebbe stato più semplice dire che la vedova prende un terzo del salario convenzionale, ma ciò probabilmente avrebbe resa più palese l'esiguità della prestazione o avrebbe reso più accettabili le critiche.

Di qui la proposta contenuta nell'articolo 8 che la rendita delle vedove e degli altri superstiti sia computata sull'intera retribuzione convenzionale e non sui due terzi.

Ugualmente modifiche di ordine economico vengono proposte:

con l'articolo 9, che modifica l'articolo 35 della vecchia legge rivalutando l'integrazione dell'indennità temporanea durante il periodo delle cure sino al limite del 75 per cento della retribuzione, prevedendo uguale integrazione anche per il periodo durante il quale all'infortunato è praticato un trattamento di rieducazione professionale;

con l'articolo 10, che sostituisce all'atl'attuale computo della retribuzione un sistema mediante il quale la retribuzione annua è calcolata da un minimo di trecento volte la retribuzione giornaliera media diminuita di un terzo, ad un massimo corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera aumentata di un terzo;

con l'articolo 11, che perfeziona la lettera delle disposizioni contenute nel vigente articolo 41 del decreto n. 1765 del 1935 e prevede una automatica rivalutazione delle rendite per infortuni occorsi in età minore degli anni 21, rendite calcolate al momento dell'infortunio sulla base del salario ridotto;

con l'articolo 12 che estende agli infortunati detenuti il diritto alle cure e ad una rendita ragguagliata alle retribuzioni medie percepite dagli assicurati, non detenuti, occupati nella medesima lavorazione.

Gli articoli dal 13 al 15, infine, perfezionano in parti di minor rilievo, ma egualmente importanti, stabilendo fra l'altro, che i benefici della presente proposta, qualora venisse approvata dal Parlamento, abbiano a decorrere dal primo gennaio 1959.

Onorevoli colleghi! Questo è quanto in favore dei mutilati ed invalidi del lavoro e di quelli che purtroppo, nonostante tutte le provvidenze degli uomini, diventeranno tali, i proponenti hanno l'onore di sottoporre alla vostra responsabile valutazione ed al vostro voto.

Non si nascondono essi la complessità del problema che hanno inteso affrontare; contemporaneamente però ritengono che qualunque beneficio venga garantito ad una categoria così benemerita sia veramente apprezzabile, quando venga auspicato ed ottenuto con la superiore visione del fine altamente sociale che il Parlamento non mancherà di dimostrare.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 1 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

- «È obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle persone le quali, nelle condizioni previste dal presente decreto, siano addette:
 - a) ad opifici e laboratori anche artigiani;
- b) a prestare servizio in qualsiasi luogo nel quale si faccia impiego di macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa o di macchine mosse da agente inanimato o di apparecchi a pressione, qualunque ne sia il tipo, la grandezza e la potenza, anche quando dette macchine e apparecchi siano adoperati in via transitoria o non servano direttamente ad operazioni attinenti allo svolgimento dell'attività esercitata;
- c) all'uso di macchine semoventi di qualunque tipo, grandezza e potenza;
- d) a lavori complementari o sussidiari a quelli della lavorazione principale, anche se prestino la propria opera in ambienti diversi od anche separati e distanti da quelli in cui agisce la macchina;
- e) a lavori che direttamente o indirettamente espongono al rischio di infortunio prodotto dalle macchine, dai motori e dagli apparecchi a pressione.

L'assicurazione è obbligatoria qualunque sia lo scopo dell'attività esercitata, escluso soltanto il caso che la attività lavorativa sia diretta unicamente a scopo domestico, ma compresa la conduzione di automezzi adibiti ad uso familiare o privato».

In virtù della sostituzione disposta col presente articolo, restano abrogati gli articoli 1, 2, 3 e 4 del regio decreto 15 dicembre 1936, n. 2276, e gli articoli 1, 2 e 3 del regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200.

Апт. 2.

Dopo l'articolo 1 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, è aggiunto il seguente articolo 1-bis:

«L'assicurazione è inoltre obbligatoria, anche quando non ricorrano i casi di cui al precedente articolo, per le persone le quali, nelle condizioni previste dal presente decreto siano addette ai lavori:

- 1º) di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione edilizia, comprese le strade e le opere pubbliche; di rifinitura degli edifici, di pulitura ed ornamento delle loro parti interne ed esterne; di riassetto, pulitura ed ornamento delle strade, compresa la spalatura della neve e la potatura degli alberi lungo esse;
- 2º) di messa in opera e modificazione degli impianti tecnici all'interno ed all'esterno di edifici ed in genere di montaggio, smontaggio e collaudo delle macchine;
- 3º) di bonificamento idraulico, di irrigazione e di diserbo dei canali, di opere murarie e di drenaggi in galleria ricorrenti nelle sistemazioni delle frane e dei bacini montani, compresi nei lavori di bonificamento idraulico quelli che si compiono allo scopo di risanare o di ridurre a coltura o di migliorare i terreni di un comprensorio di bonifica; sia a mezzo di canali di scolo o di fognatura, sia a mezzo di colmate naturali o artificiali, sia a mezzo di prosciugamento meccanico;
- 4º) di scavo di pozzi e di serbatoi sotterranei, ed a lavori di qualsiasi genere eseguiti con uso di mine;
- 5º) di produzione del cemento, della calce, del gesso e dei laterizi;
- 6º) di costruzione, manutenzione o riparazione di ferrovie, tramvie, filovie, teleferiche e funivie, ed al loro esercizio;
- 7º) di produzione, trasformazione o distribuzione di gas, acqua ed elettricità, comprese le aziende telegrafiche, telefoniche e radiotelegrafiche; di messa in opera, riparazione o manutenzione di condutture; di collocamento, riparazione e rimozione di parafulmini;
- 8°) di trasporto per via terrestre, anche se non connaturati all'esercizio della azienda, quando si faccia uso di mezzi meccanici o animali;
- 9°) per l'esercizio di magazzini di deposito di merci o materiali, compreso il trasporto eseguito, con qualunque mezzo, per conto dei magazzini stessi;
- 10°) della navigazione marittima, lagunare, lacuale, fluviale ed aerea eccettuato il personale di cui all'articolo 34 del regio decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, concernente norme per la navigazione aerea, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753;
- 11º) per l'esercizio di rimesse per la custodia di veicoli automobilistici, di apparecchi nautici ed aerei;

- 12º) di produzione, trattamento, impiego, trasporto di sostanze o prodotti esplosivi, esplodenti, infiammabili, tossici, corrosivi, caustici, nonché a lavori relativi all'esercizio di aziende destinate a deposito o vendita di sostanze o prodotti esplosivi, esplodenti, infiammabili, tossici, corrosivi e caustici;
- 13º) di carico e scarico anche se non connaturati all'esercizio di azienda;
- 14º) della pesca esercitata con navi o con galleggianti, compresa la pesca delle spugne, dei coralli, delle perle e del tonno; della vallicoltura, della mitilicoltura e della ostricoltura;
- 15º) di taglio o riduzione di piante e trasporto di esse, esclusi quei lavori di taglio o riduzione di piante che, essendo eseguiti in media da non oltre tre operai e rientrando in quelli inerenti alla normale lavorazione del fondo, sono compresi nell'assicurazione disciplinata dal decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e sono espressamente previsti dall'articolo 2, primo comma, del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889;
- 16º) degli alti forni delle fonderie, e degli stabilimenti meccanici, metallurgici e siderurgici in genere e di costruzioni navali, comprese le demolizioni e riparazioni di navi o natanti, nonché le operazioni di recupero di questi e del loro carico;
 - 17º) delle concerie;
- 18°) delle vetrerie e delle fabbriche di ceramiche;
- 19°) delle miniere, cave, torbiere e saline, compreso il trattamento e la lavorazione delle materie estratte anche se effettuati in luogo di deposito;
 - 20%) dei pubblici macelli;
- 21º) per la estinzione di incendi, eccettuato il personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 - 22º) per il servizio di salvataggio;
- 23°) per il servizio di vigilanza privata comprese le guardie giurate addette a sorveglianza delle riserve di caccia o pesca, esclusi soltanto i dipendenti da aziende agricole e forestali addetti a sorveglianza esclusivamente sul fondo di tali aziende o nell'interesse e per conto di esse, i quali sono soggetti al precitato decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450;

- 24º) per il servizio di nettezza urbana:
- 25°) per la custodia o cura di animali, quando non ricorra la tutela assicurativa agricola, compresi i giardini zoologici;
- 26°) in presenza di energia elettrica generatrice di corrente ad alta tensione;
- 27º) per l'allestimento, la prova e l'esecuzione di pubblici spettacoli, la preparazione o l'esercizio di parchi di divertimento.

Sono considerate addette ai lavori di cui al presente articolo le persone le quali nelle condizioni previste dal successivo articolo 18 sono comunque occupate dal datore di lavoro anche in lavori complementari o sussidiari».

ART. 3.

Dopo l'articolo 2 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, è aggiunto il seguente:

« Art. 2-bis. — L'assicurazione comprende anche l'infortunio avvenuto al lavoratore durante il viaggio d'andata e ritorno fra la sua residenza abituale e il luogo di lavoro e fra il luogo ove consuma abitualmente i pasti e il luogo di lavoro, sempreché nel viaggio di andata o ritorno il lavoratore non abbia interrotto o modificato il percorso abituale per cause non dipendenti dal lavoro o da necessità essenziali ».

ART. 4.

L'articolo 6 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

- « I datori di lavoro soggetti alle norme della presente legge sono:
- 1º) gli imprenditori che nell'esercizio delle attività previste dagli articoli 1 e 1-bis occupano persone tra quelle indicate nell'articolo 18;
- 2º) gli appaltatori e i concessionari di lavori, anche se effettuati per conto dello Stato, di Province, di Comuni o di altri Enti pubblici;
- 3º) lo Stato, le Province, i Comuni e gli altri Enti pubblici quando esercitino direttamente le attività previste negli articoli 1 e 1-bis mediante l'impiego di dipendenti, anche se in pianta stabile, aventi i requisiti indicati nell'articolo 18;
- 4º) coloro che occupano direttamente e per proprio conto le anzidette persone nei modi previsti dall'articolo 1, ivi compresi coloro che esercitano le macchine o le fanno esercitare da loro incaricati;

- 5°) gli ospizi, gli osped ali o altri istituti pubblici di assistenza o di cura e gli istituti o stabilimenti di prevenzione e di pena nei quali per il servizio interno degli istituti stessi o per i lavori che eseguiscono i ricoverati, si esercitano le attività tra quelle indicate agli articoli 1 e 1-bis;
- 6º) coloro che eseguono direttamente e per proprio conto alcuni dei lavori previsti dall'articolo 1-bis quando le persone occupate siano più di tre e qualunque sia il numero delle persone occupate se si tratta di lavori di costruzioni, manutenzioni, riparazioni, demolizioni edilizie eseguiti con uso di impalcature o di ponti fissi e mobili, di scavo di fondazioni, pozzi e simili, con o senza uso di mine;
- 7º) le società cooperative e qualsiasi altra società anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, che occupino lavoratori manuali in attività previste dagli articoli 1 e 1-bis quando anche tali persone siano propri soci;
- 8º) le compagnie portuali nei riguardi dei propri iscritti, adibiti alle operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere delle merci, per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni del presente decreto e del regolamento, salvo il diritto di rivalsa del premio di assicurazione nei confronti delle persone od Enti nell'interesse dei quali le operazioni medesime sono compiute. Per gli addetti alla navigazione marittima od alla pesca marittima sono considerati datori di lavoro gli armatori delle navi e coloro che sono ritenuti tali dalla legge. Per i radiotelegrafisti di bordo, non assunti direttamente dagli armatori, si considera datori di lavoro la società concessionaria dei servizi radiotelegrafici di bordo ».

In virtù della sostituzione disposta con il presente articolo restano abrogati gli articoli 5 del regio decreto 15 dicembre 1936, n. 2276, e 5 e 6 del regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200.

ART. 5.

L'articolo 18 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

- «Sono compresi nell'assicurazione:
- 1º) coloro che in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione;
- 2º) coloro che, nelle stesse condizioni, anche senza partecipare materialmente al

lavoro, sovraintendono, sia pure in modo continuativo, al lavoro di altri, o che, dovendo per causa delle loro mansioni presenziare, sia pure saltuariamente, al lavoro manuale, si trovano esposti ai rischi a questo inerenti nello stesso ambiente di lavoro;

- 3°) i piccoli imprenditori che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese:
 - 4º) gli apprendisti;
- 5º) gli alunni ed allievi delle scuole industriali e professionali anche private, di qualunque ordine e grado e delle scuole di azienda durante le loro esercitazioni tecnicopratiche; gli allievi dei corsi di qualificazione.

Sono compresi fra le persone assicurate il coniuge, i figli, anche naturali ed adottivi, gli affiliati, gli affidati e tutti i parenti ed affini del datore di lavoro che prestano la loro opera alle di lui dipendenze.

Sono altresì compresi tra le persone assicurate, quando prestino lavoro manuale, i soci di cooperative, e di qualsiasi altra società anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata.

Per quanto riguarda la navigazione e la pesca, sono compresi nell'assicurazione i componenti l'equipaggio, comunque retribuiti, delle navi o galleggianti anche se eserciti a scopo di diporto ».

ART. 6.

L'articolo 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato con legge 1º giugno 1939, n. 1012, con decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 202, e 25 gennaio 1947, n. 14, con decreto legislativo 19 febbraio 1948, n. 254, e con leggi 3 marzo 1949, n. 52, e 11 gennaio 1952, n. 33, e 3 aprile 1958, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Agli effetti del presente decreto deve ritenersi inabilità permanente assoluta la conseguenza di un infortunio la quale tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro. Deve ritenersi inabilità permanente parziale la conseguenza di un infortunio la quale diminuisca in parte ma essenzialmente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro.

Quando si è accertato che dall'infortunio o dalla malattia professionale sia derivata una inabilità permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al dieci per cento per i casi d'infortunio e al venti per cento per i casi di malattia professionale sarà corrisposta, con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione della in-

dennità per inabilità temporanea, una rendita di inabilità rapportata al grado della inabilità stessa sulla base delle seguenti aliquote della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 39 a 42:

1º) per inabilità di grado dall'undici per cento al trentanove per cento, aliquota pari al sessanta per cento; per inabilità di grado dal quaranta per cento al quarantanove per cento, aliquota pari al settanta per cento; per inabilità di grado dal cinquanta per cento al cinquantanove per cento, aliquota pari all'ottanta per cento;

2º) per inabilità dal sessanta per cento al cento per cento, aliquota pari al cento per cento. La tabella allegata alla legge 3 marzo 1949, n. 52, è modificata in conformità.

Nei casi di inabilità permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nell'allegata tabella, nei quali sia indispensabile un'assistenza personale continuativa, la rendita è integrata da un assegno mensile di lire ventimila per tutta la durata di detta assistenza. Non si fa luogo all'integrazione quando l'assistenza personale sia esercitata o direttamente dall'istituto assicuratore inluogo di ricovero o da parte di altri enti.

Nei casi di inabilità permanente non inferiore al quaranta per cento non comprensibili nel comma precedente ma per i quali non sia applicabile, per le limitazioni previste dall'articolo 2, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, il beneficio dell'assunzione obbligatoria nelle imprese private, la rendita è integrata da un assegno mensile di incollocabilità, di lire quindicimila per tutta la durata di dette limitazioni.

Il grado di riduzione permanente dell'attitudine al lavoro causato da infortunio o da malattia professionale, quando risulti aggravato da inabilità preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da altri infortuni non contemplati dal presente decreto o dalle successive disposizioni integrative, deve essere rapportato non alla attitudine al lavoro normale. ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti inabilità. Il rapporto è espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado di attitudine al lavoro preesistente e il numeratore la differenza tra questa e il grado di attitudine residuata dopo l'infortunio.

Se l'infortunato ha moglie e figli o solo moglie o solo figli aventi requisiti di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo 27 la rendita è aumentata di un ventesimo per la moglie e ciascun figlio.

Tali quote integrative della rendita sono corrisposte anche nel caso in cui l'infortunio sia occorso ad una donna; a tale effetto, per quanto riguarda il coniuge, dovranno ricorrere le condizioni di cui al secondo e terzo comma del n. 1 dell'articolo 27.

Le quote integrative della rendita seguono le variazioni della rendita e cessano in ogni caso con questa, qualora non siano cessate prima per il decesso della persona per la quale furono costituite o per il raggiungimento del diciottesimo anno per i figli, salvo il caso di figli inabili al lavoro per difetto di mente e di corpo.

Nel regolamento saranno stabiliti i criteri per determinare i gradi della inabilità permanente parziale ».

ART. 7.

Il terzo e il quarto comma dell'articolo 25 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, sono sostituiti dai seguenti:

« La prima revisione può aver luogo solo dopo che sia trascorso un anno dall'infortunio, e almeno sei mesi dalla data di costituzione della rendita. Ciascuna delle successive revisioni non può aver luogo a distanza inferiore ad un anno dalla precedente, mentre l'ultima può aversi soltanto per modificazioni avvenute entro il termine di quindici anni dalla costituzione della rendita.

La relativa domanda deve essere proposta a pena di decadenza non oltre un anno dalla scadenza del termine di quindici anni di cui al comma precedente».

ART. 8.

All'articolo 27 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel primo comma, primo capoverso, le parole « ragguagliata ad una rendita corrispondente a due terzi del salario » sono sostituite con le parole: « ragguagliata ad una rendita corrispondente alla retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 39 a 42 ».
- b) nel primo comma, n. 1º), dopo le parole: « nessun diritto spetta al coniuge se sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunziata per colpa di lui o di entrambi i coniugi », sono aggiunte le seguenti: « quando vi sia separazione personale, consensuale o di fatto, la rendita spetta al coniuge superstite soltanto se vivente a carico dell'infortunato ».

ART. 9.

All'articolo 35 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel secondo comma alle parole: « fino alla misura dell'indennità per inabilità temporanea assoluta », sono sostituite le parole: « fino alla concorrenza di una indennità per inabilità temporanea corrispondente al settantacinque per cento della retribuzione giornaliera calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 39 a 42 ».
- b) il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Su richiesta dell'infortunato, purché effettuata entro un anno dalla data di costituzione di rendita, l'istituto assicuratore è tenuto a proprie spese a provvedere alla rieducazione professionale, in istituti all'uopo autorizzati. Durante il periodo della rieducazione professionale, l'istituto assicuratore integra la rendita di inabilità secondo le modalità del precedente comma secondo. Qualora sorgano contestazioni sull'ammissione o meno alle provvidenze inerenti alla rieducazione professionale, il giudizio definitivo sarà demandato ad un collegio arbitrale costituito in conformità dell'articolo 32 e con le modalità stabilite in detto articolo ».

ART. 10.

L'articolo 39, terzo capoverso, del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato con legge 1º giugno 1939, n. 1012, con decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 202, e 25 gennaio 1947 n. 14, con decreto legislativo 19 febbraio 1948, n. 254, e con leggi 3 marzo 1949, n. 52, 11 gennaio 1952, n. 33, e 3 aprile 1958, n. 499, è sostituito dal seguente.

« In ogni caso la retribuzione annua è computata da un minimo corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera diminuita di un terzo, a un massimo corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera aumentata di un terzo. La retribuzione media giornaliera sarà determinata alla scadenza di ogni triennio con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro. Qualora all'inizio di ciascun triennio non sia emanato il decreto predetto, la retribuzione annua è computata sulla retribuzione media giornaliera del precedete triennio, salvo conguaglio ».

ART. 11.

L'articolo 41 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, è sostituito dal seguente:

- «Se l'infortunato è un apprendista, esso ha diritto alle cure secondo il disposto dell'articolo 31 e le prestazioni in danaro sono così determinate:
- a) la indennità per inabilità temporanea assoluta è ragguagliata alla retribuzione effettiva secondo le norme dell'articolo 39;
- b) la rendita di inabilità e la rendita ai superstiti sono ragguagliate alla retribuzione media percepita dalle persone assicurate, non apprendisti, occupate nella medesima lavorazione e categoria cui gli apprendisti stessi sono addetti.

Se l'infortunato è un lavoratore che in ragione della minore età percepisca una remunerazione inferiore a quella percepita da un lavoratore adulto occupato nella medesima lavorazione e categoria, la rendita di inabilità di detto infortunato è rivalutata, al compimento del suo ventunesimo anno, in rapporto alla remunerazione media effettiva spettante al lavoratore adulto occupato nella medesima lavorazione e categoria».

ART. 12.

Tra l'articolo 41 e l'articolo 42 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, è inserito il seguente articolo 41-bis.:

« Se l'infortunato è detenuto in un istituto o stabilimento di prevenzione e di pena, con o senza retribuzione, esso ha diritto alle cure secondo il disposto dell'articolo 31.

La rendita di inabilità e la rendita ai superstiti sono ragguagliate alla retribuzione media percepita dalle persone assicurate, non detenute, occupate nella medesima lavorazione e categoria cui i detenuti stessi sono addetti ».

ART. 13.

Le modificazioni previste dagli articoli 6, 8 e 10 della presente legge si applicano dal 1º gennaio 1959 anche agli attuali titolari di rendite per infortunio o malattia profesionale ai sensi del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni.

ART. 14.

L'assegno di incollocabilità previsto dall'articolo 5 della presente legge è concesso, con decorrenza dal 1º gennaio 1959, anche ai grandi invalidi liquidati in capitale a norma del regio decreto 31 gennaio 1904, n. 51, e del regio decreto 13 maggio 1929, n. 928.

ART. 15.

Con decorrenza dal 1º gennaio 1959, agli infortunati con inabilità permanente dal 60 al 79 per cento liquidati in capitale a norma del regio decreto 31 gennaio 1904, n. 51, e del regio decreto 13 maggio 1929, n. 928, è concesso un assegno mensile di lire 8.000.

ART. 16.

Le disposizioni in contrasto con quelle contenute nella presente legge si intendono abrogate.